

**Le aggregazioni**  
L'IMPATTO

# Con le reti tra professionisti più chance nelle gare

## Il nuovo modello permette agli autonomi di allearsi tra loro o con le imprese

PAGINA A CURA DI

**Alessandro Sacrestano**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13.06.2017 e la conseguente entrata in vigore dal 14.6.2017 della legge 22 maggio 2017 n. 81 che disciplina il lavoro autonomo è divenuto pienamente operativo il modello operativo che consente ai professionisti di organizzarsi in rete tra di loro o di partecipare, in alternativa, alle reti miste, formate da imprese e lavoratori autonomi.

La novità è introdotta nel più ampio provvedimento che, all'articolo 12 del decreto, consente ai professionisti di partecipare a bandi di appalto specifici per l'assegnazione di incarichi e consulenze presso le pubbliche amministrazioni. In tal senso, la norma prescrive che le Pa dovranno concretamente adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che, in qualità di stazioni appaltanti, consentano ai lavoratori autonomi di prestare di servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca.

### I BANDI PER GLI AUTONOMI

Le Pa, comunque, non dovranno solo attivarsi per la predisposizione di appositi bandi a favore dei lavoratori autonomi, ma dovranno altresì mettere questi ultimi nella condizione migliore per poterne prendere conoscenza, in uno con tutti i dettagli tecnici ed operativi delle gare indette. A

tal scopo, le Pa potranno servirsi anche dei neonati sportelli dedicati al lavoro autonomo, che lo stesso provvedimento normativo ha istituito all'interno dei centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro e che, come previsto, potranno avvalersi anche di convenzioni con gli ordini e i collegi professionali. L'obiettivo, insomma, è quello di ampliare nel maggior modo possibile la partecipazione dei professionisti alle procedure di aggiudicazione. Lo stesso articolo 12, inoltre, si sofferma sull'accesso dei lavoratori autonomi ai fondi europei. La Finanziaria per il 2016, recependo la raccomandazione della Commissione Ue del 06/05/2013 n. 361, ha espressamente autorizzato la concessione di finanziamenti a favore dei liberi professionisti. Questi, in particolare, sono pienamente assimilati, a tal scopo, alle piccole e medie imprese. Allo stato, quindi, non esiste più alcuna preclusione per i lavoratori autonomi per l'accesso alle risorse dei Fondi sociali europei (Fse), Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e Programmi operativi nazionali (Pon) o regionali (Por).

### L'EQUIPARAZIONE ALLE PMI

Segnatamente all'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valore sui fondi strutturali europei, il Ddl ha ribadito l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese. Pertanto, allo scopo di favorire la partecipazione ai bandi ed il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, la norma riconosce ai professionisti, senza alcuna limitazione soggettiva per la forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative

provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali. La novità ha un impatto rivoluzionario rispetto allo scenario precedente.

Si ricorda, ad esempio, che prima dell'intervento normativo in commento veniva consentito di partecipare alle Reti di impresa ai soli professionisti che risultassero iscritti al registro delle imprese. Si tratta, in particolare, dei professionisti che avessero costituito una società tra professionisti, anche come società unipersonale o come società di persone. Di contro, veniva inibita la partecipazione alla rete di singoli professionisti iscritti negli albi. In tal senso, infatti, si era espressa l'agenzia delle Entrate su apposito interpello del Consiglio nazionale degli architetti.

### LA NECESSARIA AGGREGAZIONE

Con la piena operatività del Dl n. 81/2017, quindi, cade il muro che impediva ai professionisti di avvalersi dei vantaggi insiti nel modello di rete, aprendo scenari operativi di partnership di tutto interesse. Infatti, che la complessità di alcune attività professionali - che spesso superano la competenza che un solo professionista può aver acquisito nell'ambito della propria esperienza lavorativa - ha costituito un limite operativo allo svolgimento di alcune attività, soprattutto nel settore delle commesse pubbliche. In parte il modello delle Stp aveva già cercato di porre rimedio a tale ostacolo. Tuttavia, lo schema più snello e meno "impegnativo" della Rete rappresenta una proposta concreta e facilmente percorribile destinata a far storia nel contesto delle collaborazioni fra professionisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CHE COSA CAMBIA  
NEL RAPPORTO CON LA PA**



**Le organizzazioni**

Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, i professionisti possono: a) costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) costituire consorzi stabili profes-

sionali; c) costituire associazioni temporanee professionali

**Le Pa**

Le pubbliche amministrazioni dovranno adoperarsi nel promuovere appalti pubblici che, in qualità di stazioni appaltanti, consentano ai lavoratori autonomi di prestare servizi e vedersi assegnare incarichi personali di consulenza o ricerca

